

Comune di Gioia del Colle

(Area Metropolitana di Bari)

Regolamento per l'erogazione di compensi incentivanti per i dipendenti comunali non Avvocati che assistono l'Ente nel processo tributario.



Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 209 del 15/07/2025

Sommario

Articolo 1 – Oggetto.....	3
Articolo 2 - Attività di riferimento.....	3
Articolo 3 - Spese di giudizio liquidate in sentenza.....	3
Articolo 4 - Determinazione delle somme da liquidare.....	3
Articolo 5 - Criterio di riparto.....	4
Articolo 6 – Liquidazione dei compensi.....	4
Articolo 7 – Decorrenza del Regolamento.....	5



Articolo 1 – Oggetto.

1. Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione e la ripartizione dei compensi in favore del personale impegnato in attività di assistenza nel processo tributario in relazione alle spese liquidate con le sentenze favorevoli all'Ente, come previsto dall'art. 59 del D. Lgs. n. 175 del 14 novembre 2024 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - Attività di riferimento.

1. Le attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento sono quelle poste in atto relativamente ai giudizi instaurati innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di Primo e di Secondo Grado.

Articolo 3 - Spese di giudizio liquidate in sentenza.

1. La liquidazione delle spese di giudizio spetta esclusivamente in caso di sentenza con condanna di controparte alle spese di giudizio. Nessun compenso è dovuto in caso di compensazione integrale delle spese.
2. Non possono essere attribuite somme per le cause definite in via stragiudiziale e per le cause risolte in via transattiva.
3. Le somme provenienti dalla liquidazione giudiziale delle spese di causa sono attribuite esclusivamente al personale che esegue le attività proprie del contenzioso tributario nei termini di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento.

Articolo 4 - Determinazione delle somme da liquidare.

1. Le somme da liquidare sono quelle determinate direttamente dal Giudice in sentenza a titolo di diritti ed onorari.
2. Gli importi liquidati dal Giudice per spese legali e generali saranno incamerati dall'Ente. Ove il Giudice liquidi in maniera onnicomprensiva, si procederà al conteggio analitico delle spese "vive" e all'applicazione dell'aliquota del 15% per le spese generali (le somme relative ad entrambe le voci saranno introitate dall'Ente), la parte residua verrà attribuita secondo i criteri di riparto di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento.
3. I compensi verranno corrisposti in favore del personale incaricato, previo recupero dalla parte soccombente.

Articolo 5 - Criterio di riparto.

1. I compensi sono suddivisi nel modo seguente:
 - a. l'80% di essi viene ripartito pro quota tra il funzionario al quale è stata assegnata l'attività a cui spetta l'80% in ragione del suo rendimento individuale e della puntualità degli adempimenti processuali ed al Dirigente di settore o Responsabile apicale a cui spetta per il restante 20%. In caso di mandato esclusivo, l'intero 80% dei compensi professionali viene attribuito al funzionario al quale il mandato è stato conferito. Il rendimento individuale e la puntualità degli adempimenti processuali vengono valutati in relazione alla tempestività e congruità della fase di promozione e costituzione in giudizio ed in relazione alla completezza e coerenza della fase istruttoria;
 - b. la parte residua pari al 20% viene assegnata al personale amministrativo dell'ufficio che partecipa alla fase istruttoria e coadiuva il funzionario nello svolgimento dell'attività di difesa dell'Ente e se non designato, al Dirigente o al Responsabile apicale che svolge le attività di cui alla precedente lettera a).
2. La percentuale dei compensi da destinare ai dipendenti amministrativi dell'ufficio viene erogata dal Dirigente o dal Responsabile apicale in ragione della qualifica posseduta dal collaboratore e dell'apporto dello stesso, previa determinazione dei criteri di erogazione.
3. I compensi di cui al presente regolamento possono essere riconosciuti anche ai titolari di incarico EQ, in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, come integrazione della retribuzione di risultato. In tal caso la retribuzione di risultato è ridotta con le modalità di cui al contratto collettivo decentrato integrativo.

Articolo 6 – Liquidazione dei compensi.

1. I compensi determinati secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento sono liquidati dal Dirigente o dal Responsabile apicale con propria determinazione e gravano sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio comunale a condizione che siano stanziati annualmente le risorse finanziarie in sede di contrattazione decentrata integrativa sul fondo del salario accessorio e nei limiti dell'importo delle stesse.

Articolo 7 – Decorrenza del Regolamento.

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.

